



# COMUNE DI TORRICELLA SICURA

Provincia di Teramo

## COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 20-03-18

**Oggetto:** IMPOSTA UNICO COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE ALI= QUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) TASI PER L'ANNO 2018 .

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune.

Con l'osservanza delle forme prescritte dalle vigenti leggi e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta D'urgenza i Consiglieri Comunali.

Dall'appello risulta:

|                             |          |                                  |          |
|-----------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| <b>PALUMBI DANIELE</b>      | <b>P</b> | <b>SPATACCINI SILVIA</b>         | <b>A</b> |
| <b>DI NICOLA MARCO</b>      | <b>P</b> | <b>Perpetuini Roberto</b>        | <b>P</b> |
| <b>DI BLASIO MONICA</b>     | <b>P</b> | <b>Mariani Caterina</b>          | <b>P</b> |
| <b>PIERSANTI MAURIZIO</b>   | <b>P</b> | <b>TASSONI FRANCO</b>            | <b>A</b> |
| <b>Croce Aldo</b>           | <b>P</b> | <b>Brandimarte Iwan Pasquale</b> | <b>A</b> |
| <b>D'Innocenzo Giustino</b> | <b>P</b> |                                  |          |

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti 8  
Assenti n. 3

Risulta pertanto che gli intervenuti sono in numero legale.  
Presiede il Signor PALUMBI DANIELE in qualità di SINDACO.  
Partecipa il Segretario Comunale Signor ZANIERI STEFANO  
La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, premettendo che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

Dal Responsabile del Servizio interessato, sotto il profilo della Regolarità Tecnica;

Dal Responsabile della Ragioneria, sotto il profilo della Regolarità Contabile, pareri che si

allegano in calce alla presente deliberazione perché ne formino parte integrante e sostanziale.

### Visti

La Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni;

La legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Lo statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

I pareri favorevoli resi, a norma dell'art. 53 della novellata legge 142/1990, dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione perché, allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### *Relazione al Sindaco*

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 2 del decreto legge n. 201/2011 e dell'art. 17, comma 1 del Regolamento comunale sulla IUC, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Sono inoltre ex lege assimilate all'abitazione principale, sia ai fini IMU e TASI:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- i fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n 146;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un'unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e alla residenza anagrafica;
- a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. La TASI dovuta su questi immobili viene inoltre ridotta a 1/3.

Per le fattispecie sopra indicate è obbligatorio, a pena di decadenza e quindi ai fini del riconoscimento del diritto all'applicazione dell'agevolazione, presentare la dichiarazione IMU, il cui termine ultimo è il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposta (per l'anno d'imposta 2017 è quindi il 30 giugno 2018).

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente*  
 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 7 del 20-03-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI TORRICELLA SICURA

*articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";*

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2018, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2017;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 08/07/2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;*

Richiamato in particolare l' articolo 25 c.3 del Regolamento, il quale stabilisce:

- b) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore ;

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2017 ammonta a €. 51.000,00 (tenuto conto delle esenzioni e delle sospensioni ai sensi art.48 DL 189/2016);

Vista la legge di Bilancio 2018 modifica l'art. 1, comma 26, della legge di Stabilità 2016:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017,2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Vista la *proposta di* deliberazione di Consiglio Comunale n.4 in data 07/02/2018 relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria<sup>1</sup>:

#### Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

| Fattispecie   | Variazione +/-             |
|---|----------------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)   | 0.55%                      |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con riduzione al 50% della base imponibile)   | 0.87%                      |
| Altri immobili (ivi comprese le aree edificabili)   | 0.87%                      |
| Fabbricati rurali strumentali<br>Beni merce ( fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, <i>fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</i> )<br>Terreni Agricoli | ESENTI<br>ESENTI<br>ESENTI |
| Detrazione per abitazione principale  | € 200.00                   |

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di:

- fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2018, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013<sup>2</sup>:

| Fattispecie   | Aliquota |
|---|----------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)                       | 0,05%    |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con riduzione al 50% della base imponibile) | 0.19%    |
| Unità immobiliari AIRE (Tasi ridotta a 1/3)   | 0,25%    |
| Altri immobili (ivi comprese le aree edificabili)   | 0,19%    |
| Fabbricati rurali strumentali   | ESENTI   |
| Beni-merce  | 0,25%    |
| Terreni Agricoli  | ESENTI   |
|   |          |

Stimato in €. 70.000,00. il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

<sup>1</sup> Riportare le aliquote/detrazioni IMU deliberate dal Comune.

<sup>2</sup> La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 147/2013.

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti<sup>3</sup>:

- illuminazione pubblica;
- manutenzione strade;
- protezione civile;
- attività culturali e manifestazioni;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento di cui si riportano le risultanze finali:

a fronte di un gettito di €. 70.000,00 (copertura 31%);

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Illuminazione pubblica              | € 140.000,00 |
| Manutenzione strade                 | € 71.090,00  |
| Protezione civile                   | € 6.620,00   |
| Attività culturali e manifestazioni | € 5.000,00   |
| TOTALE                              | € 222.710,00 |

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

<sup>3</sup> Barrare le opzioni che interessano.

Visto il I decreto del Ministro dell'interno del 29 novembre 2017 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali al 28 febbraio 2018

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti n. 7 favorevoli e n. 1 contrario (Mariani Caterina) espressi come per legge

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2018:

| Fattispecie   | Aliquota |
|---|----------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)                       | 0,05%    |
| Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (con riduzione al 50% della base imponibile) | 0,19%    |
| Unità immobiliari AIRE (Tasi ridotta a 1/3)   | 0,25%    |
| Altri immobili (ivi comprese le aree edificabili)   | 0,19%    |
| Fabbricati rurali strumentali   | ESENTI   |
| Beni-merce  | 0,25%    |
| Terreni Agricoli  | ESENTI   |
|   |          |

- 2) di stimare in €. 70.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detraioni di cui sopra;
- 3) di stabilire in €.222.710,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda che segue il presente provvedimento, di cui si riportano le risultanze finali:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Illuminazione pubblica              | € 140.000,00        |
| Manutenzione strade                 | € 71.090,00         |
| Protezione civile                   | € 6.620,00          |
| Attività culturali e manifestazioni | € 5.000,00          |
| <b>TOTALE</b>                       | <b>€ 222.710,00</b> |

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 5) di pubblicare le aliquote TASI all'albo pretorio;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere, con n° 7 voti favorevoli e n° 1 contrario (Mariani Caterina) espressi come per legge, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.







Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PALUMBI DANIELE

Il Segretario Comunale  
F.to ZANIERI STEFANO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione

[ ] viene pubblicata in data odierna al N° **154** l e per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69);

**Torricella Sicura, li 22-03-2018**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---

E' copia conforme all'originale.

**Torricella Sicura, li 22-03-2018**

**Il Responsabile di Area**  
Di Medoro Giacomino

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione

[ ] E' divenuta esecutiva decorso il termine di giorni 10 dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3,del D.Lgs 18/08/2000,n.267;

[ ] E' stata pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009,n.69); per quindici giorni consecutivi dal **22-03-018 al 06-04-18**.

**Torricella Sicura, li 22-03-2018**

**Il Responsabile di Area**  
F.to Di Medoro Giacomino

---